



COMUNE DI S. BENIGNO CANAVESE

CAP 10080 - PROVINCIA DI TORINO
Tel. (011) 98.80.054 - 98.80.100 - Fax (011) 98.87.799 - Partita IVA 01875020016

REGOLAMENTO

*ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE
E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO,
AI SENSI DELL'ART. 148 DEL D.LGS N° 42/2004 S.M.I
E DELL'ART. 4 DELLA L.R. N° 32/2008*

Approvato con D.C.C. n° 22 del 21 aprile 2009

Art. 1 - Premesse

1. Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
2. Vista la Legge Regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 la cui finalità è quella di adeguare e coordinare la legislazione regionale ai nuovi principi introdotti in materia di tutela paesaggistica dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229: "Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio." art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche".
4. Atteso che l'art. 2 della Legge Regionale n. 32/2008 istituisce, ai sensi dell'articolo 137 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili e aree ai sensi e con le modalità stabilite dagli articoli 136 e 138 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
5. Atteso che l'art. 3 della Legge Regionale n. 32/2008 individua le competenze in capo alla Regione per rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, nei seguenti casi:
 - realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
 - nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
 - interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
 - impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;
 - linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 chilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
 - funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;
 - trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.Nei casi non elencati il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio e fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione.
6. Dato atto che non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.
7. Atteso che l'art. 4 della Legge Regionale n. 32/2008 stabilisce che i comuni debbano istituire, ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio.
8. Atteso che la succitata Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2008, n. 34-10229 ha stabilito:
 - ❖ che la Commissione locale per il paesaggio, da istituire ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/08, e sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato A) adottato quale parte integrante della presente deliberazione, è da ritenere, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, struttura in grado di assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia;

- ❖ che i Comuni titolari delle funzioni paesaggistiche loro attribuite dalla legge regionale 32/08, al fine di poter continuare ad esercitare tali funzioni, istituiscano, preferibilmente in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 32/08 la Commissione locale per il paesaggio in applicazione anche dei criteri indicati nell'Allegato A);
 - ❖ che ogni Comune titolare delle funzioni paesaggistiche trasmetta alla Giunta Regionale la documentazione indicata nell'Allegato A), necessaria a consentire la verifica di cui all'art. 159, comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni;
 - ❖ che, a seguito dell'esame della documentazione trasmessa, con specifico provvedimento del Direttore Regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia si provvederà alla verifica di cui all'articolo 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni;
 - ❖ di demandare, altresì, al Direttore Regionale alla Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia, gli aggiornamenti dell'elenco di cui al punto precedente a seguito delle variazioni che intervenissero relativamente al possesso dei requisiti di idoneità indicati nell'Allegato A);
 - ❖ che la Regione, a seguito della verifica, si riserva di apportare le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
9. Tutto ciò evidenziato, con il presente documento si provvede ad istituire la commissione locale per il paesaggio.

Art. 2 - Formazione della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è l'organo tecnico comunale con competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio sul rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.
2. La Commissione locale per il paesaggio è composta dal Responsabile dei Servizi Tecnici che la presiede, da un Dipendente Comunale, senza diritto di voto, con funzioni di segretario della Commissione e da 3 componenti, eletti dal Consiglio comunale.
3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale, fra le persone di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che siano in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale.
4. I componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralità delle competenze elencate al comma 3.
5. Non possono far parte della Commissione i membri elettivi che sono residenti nel Comune di San Benigno C.se e/o hanno il proprio studio professionale in San Benigno C.se, in forma singola e/o associata nelle forme: ex L. n. 1815 del 23/11/1939 e ss.mm.ii., società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società di professionisti e/o di ingegneria e qualunque altro modello associativo prevista dalla normativa vigente in materia.
6. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
7. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

8. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
9. Il Comune deve trasmettere alla Regione, ex art. 4, comma 6 della Legge Regionale n. 32 del 1 dicembre 2008, copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum.
10. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.
11. I componenti della Commissione decadono:
 - a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
 - b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
12. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.
13. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio su tutti i casi non di competenza regionale e richiamati al precedente art. 1, comma 4 al fine del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche che hanno implicazione:
 - a) Sul rilascio dei Permessi di Costruire e delle varianti interessanti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, sui progetti di opere pubbliche e sul rilascio dei Permessi di Costruire interessanti la realizzazione di tombe e monumenti funerari privati;
 - b) Sulla verifica delle Denunce di Inizio Attività relativi ad interventi disciplinati dall'art. 22 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia DPR n. 380 del 06/06/2001 e ss.mm.ii.;
 - c) Sulla verifica dei permessi minori (es. piccoli interventi sul patrimonio edilizio quali occupazione temporanea di suolo pubblico, installazione di insegne, tende, ecc...);
 - d) Sulla verifica delle attività di edilizia libera così come indicato dagli artt. 3 e 6 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 s.m.i.;
 - e) Sull'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico ambientale. In particolare la Commissione valuta:
 - ★ l'impatto estetico – visuale dell'intervento;
 - ★ il rapporto con il contesto;
 - ★ la qualità progettualeAlla Commissione viene inoltre richiesto di esprimere il parere vincolante, di cui all'art. 49 ultimo comma della L.R. 56/77 smi, in merito ai titoli abilitativi degli interventi che ricadono su aree o su immobili che nella prescrizione degli strumenti urbanistici sono definiti di interesse storico artistico ed ambientale.
2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
3. Il Responsabile dei Servizi Tecnici, il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta, il Consiglio comunale e l'Autorità competente all'emanazione del provvedimento - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) programmi pluriennali di attuazione;

- d) valutazioni paesaggistiche ed ambientali;
- e) regolamenti edilizi e loro modifiche;
- f) modalità di applicazione del contributo di concessione;
- g) pareri preventivi.

4. La Commissione Locale per il Paesaggio, all'atto del suo insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio

1. La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti il Presidente, il Segretario della Commissione ed un numero di membri che complessivamente costituisca la maggioranza dei componenti (metà più uno).
2. Il Responsabile dei Servizi Tecnici designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
3. Il Sindaco dovrà procedere alla nomina del responsabile del procedimento paesaggistico che dovrà essere distinto da quello in materia di edilizia ed urbanistica. Il responsabile del procedimento paesaggistico svolgerà le seguenti funzioni:
 - a) convocare la Commissione;
 - b) mettere a disposizione della Commissione le pratiche da sottoporre a parere;
 - c) acquisire le eventuali integrazioni richieste dalla Commissione;
 - d) acquisire il parere della Commissione da trasmettere al responsabile del rilascio del titolo abilitativo.
4. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.
5. I componenti della Commissione coinvolti nella trattazione di argomenti di interesse personale devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
6. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o urbanistica o svolgere incarichi professionali di progettazione edilizia presso il medesimo Comune.
7. Inoltre vi è interesse personale all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione e/o alla direzione lavori, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
8. La Commissione locale per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

Comune di San Benigno Canavese
Piazza Vittorio Emanuele II n. 9
10080 San Benigno C.se (TO)
COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

- 9.** La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 10.** La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Responsabile dei Servizi Tecnici di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
- 11.** La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
- 12.** Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede numerate e vidimate mediante il bollo del Comune.
- 13.** Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
- 14.** Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alle pratiche edilizie esaminate.

Art. 5 – Disposizioni finali

- 1.** Il presente Regolamento entrerà in vigore, in seguito all'approvazione da parte dell'organo competente, secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale.